

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-4191 del 21/08/2023
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla RENNER ITALIA S.p.A. per impianto destinato ad attività di produzione e vendita pitture, vernici e smalti ubicato in Via Ronchi inferiore n.7, c.a.p. 40061, Comune di Minerbio (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2023-4326 del 18/08/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventuno AGOSTO 2023 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana ¹

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla RENNER ITALIA S.p.A. per impianto destinato ad attività di produzione e vendita pitture, vernici e smalti ubicato in Via Ronchi inferiore n.7, c.a.p. 40061, Comune di Minerbio (BO).

La Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Decisione

- 1) Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla RENNER ITALIA S.p.A. per l'impianto destinato ad attività di produzione e vendita pitture, vernici e smalti sito a Minerbio, in via Ronchi inferiore n.7, c.a.p. 40061, a seguito di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da Arpae con Determina dirigenziale n. DET-AMB-2022-3619 del 15/07/2022, con scadenza di validità in data 19/7/2037, e rilasciato dal S.U.A.P. del Comune di **Minerbio** con provvedimento prot. n. 15892 del 20/7/2022, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

² Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

- a) Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, acque di prima pioggia e acque meteoriche di dilavamento. Soggetti competenti Comune di Minerbio / Hera S.p.A.;
 - b) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera. Soggetto competente ARPAE - AACM;
 - c) Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica. Soggetto competente Comune di Minerbio.
- 2) Revoca la precedente AUA adottata da Arpae con determinazione n. del DET-AMB-2022-3619 del 15/07/2022, con scadenza di validità in data 19/7/2037 e contestualmente richiede al S.U.A.P. competente di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.
- 3) Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B e C al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
- 4) Stabilisce che la presente AUA ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive competente³;
- 5) Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
- 6) Obbliga la RENNER ITALIA S.p.A. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- 7) Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
- 8) Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
- 9) Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La RENNER ITALIA S.p.A., C.F. e P.IVA 02433001209, con sede legale in via Ronchi Inferiore 34, c.a.p. 40061, Minerbio per lo stabilimento sito in Via Ronchi inferiore n.7, c.a.p. 40061, Minerbio, ha presentato, nella persona di Elisa Evangelisti, in qualità di procuratore speciale di RENNER ITALIA S.p.A. per la presentazione della domanda di modifica sostanziale di AUA, al S.U.A.P. Terre di Pianura in data 22/12/2022 domanda di rilascio di modifica sostanziale, ai sensi dell'articolo 6 comma 2 del D.P.R. 59/2013, della vigente Autorizzazione Unica Ambientale per i titoli sopra elencati.
- Il S.U.A.P. Terre di Pianura, con propria nota acquisita agli atti di Arpae con prot. 213123 del 29/12/2022, confluita nella **Pratica Sinadoc 41291/2022**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 25006 del 10/2/2023, ha trasmesso ad Arpae - AACM ed al S.U.A.P. Terre di Pianura il parere favorevole per la matrice impatto acustico.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 24973 del 10/2/2023, ha trasmesso ad Arpae - AACM una richiesta di integrazioni per le matrici scarichi in pubblica fognatura ed emissioni in atmosfera, inoltrata da questa Struttura al SUAP competente con nota prot. 29926 del 20/2/2023. Detta richiesta ha portato alla sospensione del procedimento, pervenuta dal SUAP e acquisita agli atti di Arpae con prot. 32736 del 23/2/2023.

- La RENNER ITALIA S.p.A., con propria nota del 22/3/2023, acquisita agli atti di Arpae con prot. 52801 del 24/3/2023 ha presentato integrazioni documentali.
- Arpae - Servizio Territoriale di Bologna, con propria nota prot. 87959 del 19/5/2023, ha trasmesso ad Arpae - AACM il parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera.
- La RENNER ITALIA S.p.A., con propria nota del 29/5/2023, acquisita agli atti di Arpae con prot. 95490 del 31/5/2023 ha presentato ulteriori integrazioni documentali.
- Il Comune di Minerbio con propria nota prot. 18712 del 28/07/2023, agli atti di Arpae prot. 131896 del 31/7/2023, ha trasmesso il parere comunale favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico di acque reflue di propria competenza; con propria nota prot. 9793 del 11/8/2023, agli atti di Arpae prot. 140470 del 11/8/2023, ha trasmesso il nulla osta acustico di propria competenza.
- Il referente AUA di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.
- Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano a € 761,60 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque reflue domestiche, acque di prima pioggia e acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura pari a € 0 (art. 8 del Tariffario Arpae).

All.B - emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.03.04.01 pari a € 296,00 ridotto del 15% ai sensi dell'art. 15 del tariffario in quanto l'azienda ha conseguito la certificazione ambientale ISO 14001;

All.C - impatto acustico cod.tariffa 8.5.6.1 pari a € 600.ridotto del 15% per le motivazioni di cui sopra.

⁶ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

Bologna, data di redazione 18/8/2023

La Responsabile

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁷ Firma apposta ai sensi della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113 del 17/12/2018 che ha assegnato alla dott. sa Patrizia Vitali il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana, via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 5281586 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto della RENNER ITALIA S.p.A. ubicato in Via Ronchi inferiore n.7, c.a.p. 40061,
Comune di Minerbio (BO).**

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche, acque di prima pioggia e acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarichi in pubblica fognatura classificati dal Comune di Minerbio (visto il parere di Hera S.p.A.), “scarichi di acque reflue domestiche, acque di prima pioggia e acque meteoriche di dilavamento” come meglio descritti negli allegati al presente Allegato A.

Dallo stabilimento hanno anche origine scarichi di acque meteoriche di dilavamento coperti e piazzali, non soggetto a vincoli e prescrizioni ai sensi della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.

Prescrizioni

Lo scarico S1 di acque meteoriche non contaminate è autorizzato dal Comune di Minerbio senza prescrizioni, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 18712 del 28/07/2023 che ha confermato il precedente parere prot. 7076 del 22/06/2022.

Gli scarichi da S2 a S7 sono soggetti alle prescrizioni di cui all'allegato parere di Hera S.p.A. già acquisito agli atti del precedente fascicolo Sinadoc 17527/2021, prot. 69626 del 26/7/2021.

Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Copia della precedente AUA n. DET-AMB-2022-3619 del 15/07/2022 e gli atti del relativo fascicolo.

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. Terre di Pianura in data 22/12/2022 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 41291/2022.

Documento redatto in data 18/8/2023



Città di Minerbio

Provincia di Bologna

Sportello SUAP

Sportello Unico Attività Produttive

Unione Terre di Pianura

suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

Rif. Arpae Sinadoc n.41291/2022

Rif. Suap n. 29844/2022

OGGETTO: Modifica dell’Autorizzazione Unica Ambientale AUA ai sensi e per gli effetti del D.P.R 13 marzo 2013, n° 59 - Ditta RENNER ITALIA S.P.A. per lo stabilimento posto in Minerbio Via Ronchi Inferiore n. 7 - Art. 269 c 8 Parte V D. Lgs 152/2006 smi.

Vista la domanda di modifica sostanziale di AUA con atto Det. dirigenziale n. DETAMB-2022-3619 del 15/07/2022 per le matrici emissioni in atmosfera, impatto acustico e scarichi idrici in pubblica fognatura trasmessaci dallo sportello Suap con prot. n. 14662 del 29/12/2022 e le integrazioni pervenute ed acquisite al protocollo n. 6489 del 23/03/2023, per quanto di competenza, si formula il seguente parere.

Matrice rumore

Premesso che l’azienda Renner svolge l’attività di produzione, collaudo e confezionamento di vernici all’acqua, pitture e smalti nell’ambito del solo periodo diurno e che le modifiche introdotte con la richiesta in oggetto riguardano l’installazione di un nuovo punto di emissione in atmosfera denominato E12 ubicato nell’edificio di Via Ronchi Inferiore n.7 in area prettamente industriale di classe acustica V “aree prevalentemente industriali”;

Vista la nota pervenuta da Arpae ed acquisita al prot. 1786 del 10/02/2023 con cui Arpae, avendo preso visione della relazione previsionale di impatto acustico redatta da TCA e rilevando che i ricettori abitativi più vicini al nuovo punto di emissione risultano tutti all’interno dell’area di classe acustica V e che i livelli sonori presso i ricettori risultano conformi sia al limite di immissione assoluto che al limite differenziale per il periodo lavorativo diurno, ha rilasciato parere FAVOREVOLE con prescrizioni che si accolgono e fanno proprie.

Per quanto sopra espresso NULLA OSTA alla modifica in oggetto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 1. in fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante;*



40061 Minerbio (BO)
Via G. Garibaldi, 44
Tel 051 6611711

e-mail: urp@comune.minerbio.bo.it
<http://www.comune.minerbio.bo.it>

2 Settore “Servizi al Territorio”

2. *in fase di esercizio sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;*
3. *qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico;*
4. *qualora per gli impianti posti in prossimità del recettore di via Caduti di Cefalonia il funzionamento sia protratto oltre il periodo diurno dovrà essere predisposta una specifica valutazione previsionale di impatto acustico che descriva i livelli sonori notturni.*

Matrice scarichi

Premesso che l'azienda Renner, rispetto a quanto precedentemente autorizzato, con le modifiche introdotte dalla richiesta in oggetto, intende incrementare gli scarichi da 2 a 5:

S1 - scarico di acque meteoriche ed acque di seconda pioggia con immissione in via Ronchi Inferiore;

S2 - scarico di acque meteoriche ed acque di prima pioggia con recapito in via Caduti di Cefalonia;

S3 - scarico di reflui meteorici di dilavamento con recapito finale dichiarato in pubblica fognatura mista in via Fosse Ardeatine;

S4 - scarico di reflui meteorici di dilavamento con recapito finale dichiarato in pubblica fognatura mista in via Fosse Ardeatine;

S5 - scarico di acque meteoriche con recapito in pubblica fognatura mista in via Caduti di Cefalonia, che confluiscono nel pozzetto finale con valvola clapet, posto a valle della saracinesca di intercettazione del punto di scarico S2.

S6 - scarico di acque sanitarie con recapito finale in via Caduti di Cefalonia, in pubblica fognatura;

S7 - scarico di acque meteoriche con recapito finale in via Caduti di Cefalonia (prima in impianto di prima pioggia e poi in fognatura);

Precisato che l'unica immissione di competenza comunale risulta essere quella indicata come scarico S1, che recapita nel "fosso tombato" di via Ronchi Inferiore;

Preso atto di quanto riportato nell'elaborato "Relazione integrativa", nel quale si afferma che nello scarico S1 confluiscono solamente le acque meteoriche provenienti dal dilavamento di piazzali destinati a parcheggio e della viabilità interna (ricadenti, in quanto adibite solo a sosta breve di autoveicoli o al transito degli automezzi, nei criteri di esclusione ai sensi della DGR 286/05 e 1860/06);

Considerato che nello scarico S1 confluiscono, oltre alle acque meteoriche provenienti dal dilavamento di piazzali destinati a parcheggio e della viabilità interna, anche acque provenienti dalla vasca di accumulo delle acque di seconda pioggia e valutato che tale situazione, secondo quanto dichiarato nella sopracitata relazione, si verifica solamente nel caso in cui non vi siano stati sversamenti accidentali (caso che prevede, come dettagliato nell'All. 4, il convogliamento automatico nella vasca di accumulo delle acque contaminate, poi smaltite da ditta specializzata) e che quindi **non vi sono acque provenienti dal ciclo produttivo**;



40061 Minerbio (BO)
Via G. Garibaldi, 44
Tel 051 6611711

e-mail: urp@comune.minerbio.bo.it
<http://www.comune.minerbio.bo.it>

2 Settore "Servizi al Territorio"

Preso atto che tale immissione risulta già autorizzata, all'interno della procedura di altra AUA, con protocollo n. 7076 del 22/06/2022 e che non vi sono modifiche rispetto a questo punto di scarico;

Si esprime per l'immissione dello scarico denominato "S1" in Via Ronchi Inferiore Nulla osta.

Si rimane a disposizione per qualunque chiarimento e si porgono Cordiali saluti,

LA RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
Dott.ssa Elisa Laura Ferramola

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE1

1 ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3, del D.lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3-bis, comma 4-bis del Codice dell'amministrazione digitale approvato con il predetto D.Lgs. 82/2005.



40061 Minerbio (BO)
Via G. Garibaldi, 44
Tel 051 6611711

e-mail: urp@comune.minerbio.bo.it
<http://www.comune.minerbio.bo.it>

2 Settore "Servizi al Territorio"



Città di Minerbio

Provincia di Bologna

Sportello SUAP

Sportello Unico Attività Produttive

Unione Terre di Pianura

suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

Riferimento SUAP 3433/2021

OGGETTO: Autorizzazione Unica Ambientale AUA ai sensi e per gli effetti del D.P.R 13 marzo 2013, n° 59 - ditta RENNER ITALIA S.P.A. per lo stabilimento posto in Minerbio Via Ronchi Inferiore n. 7 - Art. 269 c 8 Parte V D. Lgs 152/2006 smi.

Parere matrice scarico S1

Vista l'integrazione prodotta dal tecnico della ditta Renner trasmessaci dallo SUAP ed acquisita al prot. 2021/11987 in data 05/11/21;

Considerato quanto riportato alla pag. 9 dell'elaborato "Relazione scarichi Renner" revisionato, nello scarico S1 confluiscono, oltre alle acque meteoriche provenienti dal dilavamento di piazzali destinati a parcheggio e della viabilità interna (ricadenti, in quanto adibite solo a sosta breve di autoveicoli o al transito degli automezzi, nei criteri di esclusione ai sensi della DGR 286/05 e 1860/06), anche acque provenienti dalla vasca di accumulo delle acque di seconda pioggia;

Valutato che tale situazione, secondo quanto dichiarato nella sopracitata relazione, si verifica solamente nel caso in cui non vi siano stati sversamenti accidentali (caso che prevede, come dettagliato nell'All. 4, il convogliamento automatico nella vasca di accumulo delle acque contaminate, poi smaltite da ditta specializzata) e che quindi non vi sono acque provenienti dal ciclo produttivo scaricate in pubblica fognatura;

Si concede per lo scarico S1 proprio **nulla osta**.

Si rimane a disposizione per qualunque chiarimento e si porgono
Cordiali saluti,

LA RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
Dott.ssa Elisa Laura Ferramola

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE1

1 ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3, del D.lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3-bis, comma 4-bis del Codice dell'amministrazione digitale approvato con il predetto D.Lgs. 82/2005.



40061 Minerbio (BO)
Via G. Garibaldi, 44
Tel 051 6611711
Fax 051 6612152
e-mail: urp@comune.minerbio.bo.it
<http://www.comune.minerbio.bo.it>

2 Settore "Servizi al Territorio"

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 26 luglio 2021
Prot. n. 0069626/21

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/ge

ns. rif. Hera spa Data prot.: **04/03/2021** Num. prot.: **22465**
PA&S 68/2021

Oggetto: MODIFICA SOSTANZIALE PER LA MATRICE SCARICHI DELL'A.U.A. RILASCIATA CON ATTO SUAP PROT. 1727 DEL 29/01/2020 A SEGUITO DI ADOZIONE DA PARTE DI ARPAE DELLA DETERMINAZIONE N. DET-AMB-2020-180 DEL 15/01/2020.

Ditta richiedente: "RENNER ITALIA SPA"- sita in Ronchi Inferiore 7 - Comune di Minerbio (BO)

*Terre di Pianura – Unione dei Comuni – Riferimento SUAP SUAP 3433/2021
Istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale*

In merito all'istanza di modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale AUA – matrice scarichi in pubblica fognatura di acque reflue presentata del Signor Lindo Aldrovandi codice fiscale LDRLND52L13A944G in qualità di amministratore delegato della Ditta "**RENNER ITALIA SPA**" codice fiscale 02433001209 con sede in via Ronchi Inferiore 34 - Comune di Minerbio (BO), inerente l'insediamento sito in via Ronchi Inferiore 7 in comune di Minerbio (BO) che svolge l'attività di produzione e vendita di pitture, vernici e smalti con e senza solventi.

Esaminata la documentazione allegata all'istanza di autorizzazione allo scarico;

- ✓ la ditta dispone di autorizzazione AUA emessa a seguito di determina DET-AMB 2020-180 del 15/01/2020 integrata, per quanto attiene alla matrice emissioni in atmosfera, dalla determina DET-AMB-2020-3621 del 04/08/2020;
- ✓ con la presente istanza l'azienda intende integrare l'autorizzazione vigente relativamente alla matrice scarichi, con le acque di prima pioggia originate dal trattamento delle acque meteoriche potenzialmente contaminate delle superfici impermeabilizzate;
- ✓ lo stabilimento dispone di reti di raccolta delle:
 - acque meteoriche non contaminate da aree di transito e dai coperti degli edifici;
 - acque reflue di tipo domestico;
 - acque meteoriche potenzialmente contaminate originate da:
 - la raccolta degli eventuali sversamenti generate in corrispondenza dei portoni di accesso dell'area produttiva;
 - acque di dilavamento dei bacini di contenimento del:
 - piazzale di stoccaggio materie prime;
 - parco serbatoi dei solventi;

che originano due punti di scarico distinti nei corpi recettori;

- ✓ In particolare;
 - lo **scarico S1** convoglia in fognatura delle acque bianche sita in via Ronchi Inferiore, la miscela delle:
 - acque meteoriche non contaminate originate nella parte est dello stabilimento;
 - acque di seconda pioggia previo passaggio in vasca di accumulo del volume di circa 100 m³;
 - lo **scarico S2** convoglia nella pubblica fognatura di tipo misto di via Caduti di Cefalonia la miscela delle:
 - acque di tipo domestico originate nello stabilimento;
 - acque di prima pioggia derivanti dal trattamento dei primi 5 mm delle acque meteoriche potenzialmente contaminate in impianto costituito da:
 - bacino di accumulo e sedimentazione;
 - pompa di rilancio temporizzata;
 - disoleatore a coalescenza;
 - pozzetto di campionamento e controllo (**P1**);
 - acque meteoriche della restante parte dello stabilimento previo convogliamento in una vasca di laminazione della capacità dichiarata di 220 m³ che ha anche funzione di vasca di accumulo in caso di sversamenti accidentali nelle aree non servite dal sistema di trattamento di prima pioggia;
- ✓ le acque di prima pioggia sono classificate come acque reflue di tipo industriale;
- ✓ il pozzetto P1, sito a valle del trattamento delle acque di prima pioggia, è assunto come punto di controllo per le verifiche delle caratteristiche qualita-quantitative dello scarico delle acque di tipo industriale;;
- ✓ le modalità di campionamento dal suddetto scarico parziale **P1** potranno, in virtù del volano idraulico presente a monte del punto di prelievo, essere eseguite anche con modalità di tipo istantaneo;
- ✓ l'azienda dispone di procedure interne atte a regolare le modalità operative in caso di sversamenti accidentali nello stabilimento finalizzate alla salvaguardia dei corpi recettori, con la possibilità di sequestrare eventuali sversamenti anche cospicui utilizzando a secondo del punto di origine dello sversamento ls:
 - vasca di laminazione delle acque meteoriche non contaminate;
 - vasca di accumulo acque di seconda pioggia;
 - vasca di prima pioggia;
- ✓ l'azienda sta installando nei due punti di scarico in precedenza individuati, paratoie con ghigliottina motorizzata che possono essere attivati al fine una ulteriore salvaguardia dei corpi idrici recettori in caso di sversamenti accidentali;
- ✓ si evidenzia come il recettore finale delle acque bianche recapito degli scarichi (**S1**) in precedenza descritti non è in gestione alla scrivente Società e pertanto dovrà essere rilasciato specifico nulla osta dall'Ente gestore competente.

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D.Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura la miscela delle:**
 - **acque reflue domestiche (bagni e servizi igienici) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **acque reflue industriali in precedenza descritte afferenti al punto di scarico parziale P1;**
 - **acque meteoriche di dilavamento non contaminate delle aree di transito e dai pluviali degli edifici;**
- **le acque reflue industriali dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:**
 - **tubazioni di collegamento al terminale di recapito;**
 - **innesto di tali tubazioni;**
 - **sifone tipo Firenze;**
 - **valvola di non ritorno / intercettazione;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire:**
 - **il prelievo delle acque per caduta;**
 - **il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;**
 - **dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;**
 - **garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**
- **i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.**
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- **adozione di tutte le misure atte a evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;**
- **l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;**

- l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;
- la Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia-Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

E' prescritta, ove non presente:

- l'installazione di idoneo strumento di misura della portata dei reflui di tipo industriale.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. Paolo Gelli

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto RENNER ITALIA Spa
comune di Minerbio - via Ronchi Inferiore n° 7

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione e vendita di pitture, vernici e smalti svolta dalla società RENNER ITALIA Spa nello stabilimento posto in comune di Minerbio, via Ronchi Inferiore n° 7 secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società RENNER ITALIA Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO – MACINAZIONE DI VERNICI A SOLVENTE – PICCOLO CENTRO PRODUZIONE COLORE

Portata massima	18000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	150 mg/Nm ³
Sostanze organiche elencate in classe I, tabella D, punto 4, parte II dell'allegato I alla parte V del DLgs 152/06 (se la soglia di rilevanza espressa come flusso di massa è superiore a 25 g/h) (*)	5 mg/Nm ³
Sostanze organiche elencate in classe II, tabella D, punto 4, parte II dell'allegato I alla parte V del DLgs 152/06 (se la soglia di rilevanza espressa come flusso di massa è	

superiore a 100 g/h) (*)	20 mg/Nm ³
Sostanze organiche elencate in classe I, tabella D, punto 4, parte II dell'allegato I alla parte V del DLgs 152/06 (se la soglia di rilevanza espressa come flusso di massa è superiore a 2000 g/h) (*)	150 mg/Nm ³

(*) Per soglia di rilevanza su intende il flusso di massa delle sostanze organiche misurato a monte di eventuali sistemi di abbattimento e nelle condizioni di esercizio più gravose dell'impianto.

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: CABINE DI VERNICIATURA MANUALE A SPRUZZO - VERNICI A SOLVENTE

Portata massima	15000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	3 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	100 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a secco

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E3

PROVENIENZA: CAPPE ASPIRANTI DA BANCO – BANCHI ASPIRANTI

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 c.1 DLgs 152/06 in quanto ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante, elencata alla lettera jj), della parte I dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06.

EMISSIONE E4-E5

PROVENIENZA: FORNO ESSICCAZIONE ARIA CALDA LAMINARE – ARIA CALDA A PERCUSSIONE – FORNO PREGELIFICAZIONE UV - FORNO ESSICCAZIONE CON LAMPADE UV

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	100 mg/Nm ³
Ozono	1 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

EMISSIONE E6**PROVENIENZA: ARMADI ASPIRATI – LAVAPISTOLE – SCOLO BICCHIERINI – VELATRICE -
TINTEGGIATRICE**

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTISostanze organiche volatili (come C-org totale) 100 mg/Nm³Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E7**PROVENIENZA: POSTAZIONI DI LAVORAZIONE LEGNO**

Portata massima	3500 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTIMateriale particellare 10 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E8**PROVENIENZA: PICCOLO CENTRO DI PRODUZIONE COLORE**

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTISostanze organiche volatili (come C-org totale) 100 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E9**PROVENIENZA: CONFEZIONAMENTO PRODOTTI VERNICIANTI A BASE SOLVENTE**

Portata massima	13000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	3 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	150 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONE E10

PROVENIENZA: IMPIANTO LAVAGGIO VASCHE MOBILI – PULIZIA VASCHE

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	3 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	3 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	150 mg/Nm ³

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: semestrale

EMISSIONE E11

PROVENIENZA: SALDATURA

Portata massima	2900 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	10 mg/Nm ³
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E12

PROVENIENZA: CABINA PRESSURIZZATA

Portata massima	12000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	3 mg/Nm ³
Sostanze organiche volatili (come C-org totale)	100 mg/Nm ³

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Impianto di abbattimento: filtro inerziale pieghettato – filtro a tessuto in fibre di vetro

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONI da IT1 a IT7

PROVENIENZA: IMPIANTI TERMICI CIVILI

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

2. L'attività svolta dalla Società RENNER ITALIA Spa nello stabilimento di Minerbio, via Ronchi Inferiore n°7, rientra nell'ambito di applicazione dell'art 275 del DLgs 152/06 in quanto è compresa tra quelle elencate in allegato III alla parte quinta dello stesso DLgs n°152/06, parte II, punto 6 ossia fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi con una soglia di consumo di solvente superiore a 100 tonnellate/anno;

Il valore limite di emissione diffusa di composti organici volatili dell'intero impianto, espressa come percentuale del valore di input di solventi, è pari al 3% (allegato III, parte III, tabella1, punto 17 del DLgs n°152/06 parte quinta).

La società RENNER ITALIA Spa dovrà inviare, con periodicità annuale, il piano di gestione solventi ai sensi dell'art 275 comma 6 del DLgs n° 152/06 - parte quinta - secondo le indicazioni contenute in allegato III, parte V dello stesso decreto. Il piano di gestione solventi dovrà pervenire, ad ARPAE, entro il 31 marzo di ogni anno e sarà riferito ai dati di consumo solventi dell'anno solare precedente, salvo eventuali diverse indicazioni da parte della Regione Emilia Romagna.

3. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

4. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APA).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

5. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle

attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

6. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015 (*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di

riferimento”, dimostrano l’equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l’Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell’atto autorizzativo.

7. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell’impianto, intesi come i periodi in cui l’impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un’ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell’incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l’entità dell’incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell’Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

8. Messa in esercizio e messa a regime

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae SAC), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per il punto di emissione E12 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime dell'emissione E12, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni .

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

9. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data,

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APA, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

10. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APA), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM:

- Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. Terre di Pianura in data 22/12/2022 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc n°41291/2022

Documento redatto in data 18/8/2023

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto della RENNER ITALIA S.p.A. ubicato in Via Ronchi inferiore n.7, c.a.p. 40061,
Comune di Minerbio (BO).**

ALLEGATO C

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla società RENNER ITALIA S.p.A. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Minerbio (Delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 26/07/2007).
2. Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto di Pianura, prot. 25006 del 10/2/2023.
3. Visto il nulla osta acustico del Comune di Minerbio prot. 9793 del 11/8/2023, agli atti di Arpae prot.140470 del 11/8/2023, senza fissare prescrizioni in quanto le valutazioni e le misurazioni fatte mostrano il rispetto dei limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica vigente.

Prescrizioni

1. Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Minerbio, visto anche il parere di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto di Pianura, prot. 25006 del 10/2/2023, con nulla osta acustico Prot. n. 9793 del 11/8/2023 (pervenuto agli atti di ARPAE-AACM con prot. 140470 del 11/8/2023). Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
2. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa

comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;

3. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 2 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - AACM di Bologna:

Elaborato “Documentazione di Impatto Acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 22/10/2022 dal sig. Marco Paoli, in qualità di tecnico in acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società RENNER ITALIA S.p.A. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE con prot. 213123 del 29/12/2022).

Documentazione tecnica allegata alla Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata al S.U.A.P. Terre di Pianura in data 22/12/2022 e successive integrazioni.

Pratica Sinadoc 41291/2022.

Documento redatto in data 18/8/2023



Città di Minerbio

Provincia di Bologna

Sportello SUAP

Sportello Unico Attività Produttive
Unione Terre di Pianura
suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

e, p.c.

**ARPAE Agenzia Regionale Prevenzione
Ambiente Energia E.R.**

Struttura Autorizzazioni e Concessioni –
SAC Sede di Bologna
aobo@cert.arpa.emr.it

Renner Italia S.p.A.

ufficioambiente@pec.renneritalia.com

Rif. Arpae Sinadoc n.41291/2022

Rif. Suap n. 29844/2022

**OGGETTO: Modifica dell'autorizzazione unica ambientale ai sensi e per gli effetti del D.P.R 13 marzo 2013, n. 59 presentata dalla ditta Renner Italia S.p.A. P.I. 02433001209 - C.F. BFFWDM56D02A944U per l'impianto sito in Minerbio, via Ronchi Inferiore, 7.
Nulla-osta acustico**

Vista l'istanza inoltrata dal Suap con n. 14662 in data 29/12/2022 di modifica sostanziale di Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento della RENNER ITALIA S.p.A. sito in Ronchi inferiore n.7, c.a.p. 40061, Minerbio;

Visto il parere pervenuto Arpae, cui era stato richiesto supporto tecnico con prot. n. 671 del 17/01/2023, acquisito al protocollo con n. 1786 in data 10/02/2023, favorevole con le prescrizioni che si recepiscono e che si riportano;

Considerato, secondo quanto riportato nella relazione "Documentazione di Impatto Acustico relativo ad area artigianale dove sono presenti magazzini di stoccaggio e produzione vernici azienda RENNER SPA in via Ronchi Inferiore 7 a Minerbio (BO)", che:

- le modifiche introdotte dalla modifica in oggetto riguardano l'installazione di un nuovo punto di emissione in atmosfera denominato E12 ubicato nell'edificio di Via Ronchi Inferiore n.7 in area prettamente industriale di classe acustica V "aree prevalentemente industriali";
- i ricettori abitativi più vicini al nuovo punto di emissione ubicati sulla via Ronchi inferiore, sulla via Fosse Ardeatine e sulla via Caduti di Cefalonia per i quali Arpae



40061 Minerbio (BO)
Via G. Garibaldi, 44
Tel 051 6611711

e-mail: urp@comune.minerbio.bo.it
<http://www.comune.minerbio.bo.it>

2 Settore "Servizi al Territorio"

ha verificato l'impatto acustico risultano tutti ricompresi all'interno dell'area di classe acustica V;

- il TCA ha accertato, mediante misurazioni e con l'ausilio software previsionale utilizzato per la valutazione, che i valori, per i livelli sonori presso tali recettori "sono conformi sia al limite di immissione assoluto che al limite differenziale per il periodo lavorativo diurno";

Per quanto sopra espresso **NULLA OSTA** alla modifica in oggetto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. *in fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante;*
2. *in fase di esercizio sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;*
3. *qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico*
4. *qualora per gli impianti posti in prossimità del recettore di via Caduti di Cefalonia il funzionamento sia protratto oltre il periodo diurno dovrà essere predisposta una specifica valutazione previsionale di impatto acustico che descriva i livelli sonori notturni.*

Si rimane a disposizione per qualunque chiarimento e si porgono
Cordiali saluti,

LA RESPONSABILE DEL 2° SETTORE
Dott.ssa Elisa Laura Ferramola

DOCUMENTO INFORMATICO FIRMATO DIGITALMENTE1

1 ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3, del D.lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3-bis, comma 4-bis del Codice dell'amministrazione digitale approvato con il predetto D.Lgs. 82/2005.



40061 Minerbio (BO)
Via G. Garibaldi, 44
Tel 051 6611711

e-mail: urp@comune.minerbio.bo.it
<http://www.comune.minerbio.bo.it>

2 Settore "Servizi al Territorio"

S. Giorgio di Piano, 09/2/2023

Sinadoc n.41291/2022

SUAP Unione Terre di Pianura
unioneterredipianura@cert.provincia.bo.it

COMUNE DI MINERBIO
Responsabile del 2° Settore
Servizio al Territorio
comune.minerbio@cert.provincia.bo.it

e p.c. ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni
Metropolitana Unità AUA e acque reflue
c.a. Pier Luigi Bernardi

OGGETTO: Domanda per modifica dell'autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013-
Ditta: **RENNER ITALIA S.p.A.** con sede legale in via Ronchi n.34 e stabilimento in Via
Ronchi Inferiore, 7 - Comune di Minerbio -Trasmissione parere per nulla-osta
acustico.

1. Premessa

In riferimento all'oggetto, presa visione della relazione previsionale di impatto acustico redatta da TCA, vista la richiesta pervenuta dal Comune di Minerbio, agli atti di questa Agenzia al PG/2023/0008224 del 17/1/2023, si rileva quanto segue.

2. Riscontri e Rilievi

L'azienda svolge l'attività di produzione, collaudo e confezionamento di vernici all'acqua, pitture e smalti nell'ambito del solo periodo diurno. Le modifiche introdotte con la richiesta in oggetto riguardano l'installazione di un nuovo punto di emissione in atmosfera denominato E12 ubicato nell'edificio di Via Ronchi Inferiore n.7 in area prettamente industriale di classe acustica V "aree prevalentemente industriali".

I ricettori abitativi più vicini al nuovo punto di emissione per i quali si è verificato l'impatto acustico risultano parte sulla via Ronchi inferiore (ricettore denominato "L") parte sulla via Fosse Ardeatine (ricettore "P") e infine sulla via Caduti di Cefalonia (ricettori "F" e "I"). Tutti i ricettori esaminati risultano all'interno dell'area di classe acustica V.

Per la caratterizzazione acustica dell'area il TCA si è avvalso di campagne di misure effettuate nel corso di studi precedenti sia nel 2015 che nel 2019 ed in ultimo una misura di breve durata, effettuata nell'ottobre 2022 (18 ottobre dalle ore 18:40 alle ore 18:46), in prossimità del punto previsto per la nuova emissione E12 finalizzata alla caratterizzazione della stessa. Per la valutazione del clima acustico è stato adottato un software previsionale che, a seguito dell'implementazione nello scenario stato di fatto (ricavato dal precedente studio del 2019

effettuato durante l'ultima modifica di AUA) degli spettri della massima potenza sonora della nuova sorgente utilizzando la misura del 18 ottobre 2022, ha fornito i livelli sonori presso i ricettori per lo scenario di progetto. I calcoli previsionali hanno mostrato per i livelli sonori presso i recettori suindicati, valori conformi sia al limite di immissione assoluto che al limite differenziale per il periodo lavorativo diurno.

3. Conclusioni

Sulla base di quanto sopra esposto, per quanto di competenza, il parere tecnico finalizzato al rilascio del nulla osta è **favorevole** nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. *in fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante;*
2. *in fase di esercizio sia verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;*
3. *qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico*
4. *qualora per gli impianti posti in prossimità del recettore di via Caduti di Cefalonia il funzionamento sia protratto oltre il periodo diurno dovrà essere predisposta una specifica valutazione previsionale di impatto acustico che descriva i livelli sonori notturni.*

L'istruttoria è stata svolta dal Tecnico Enzo Gallerani¹.

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio Territoriale
D.ssa Cristina Regazzi
(o suo delegato)
(Documento firmato digitalmente)

¹ TCAA iscritto nell'elenco ENTECA al numero di Iscrizione n. 5119.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.